

## **DELIBERA N. 21/09/CSP**

**Segnalazioni del Prof. Avv. Gianmario Demuro (candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna nella lista regionale del candidato alla presidenza Renato Soru “La Sardegna che cambia”)  
nei confronti della società Videolina S.p.a.  
(emittente per la radiotelevisione in ambito locale “Videolina”)  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 1/09/CSP**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 febbraio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTI gli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico della Radiotelevisione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Suppl. Ord. n. 150;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 1/09/CSP del 21 gennaio 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione indette per i giorni 15 e 16*”

febbraio 2009”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2009;

VISTE le tre segnalazioni a firma del Prof. Avv. Gianmario Demuro, candidato alle elezioni regionali della Sardegna nella lista regionale del candidato alla Presidenza Renato Soru “La Sardegna che cambia”, pervenute in data 30 gennaio 2009 (prot. n. 7701) e 2 febbraio 2009 (prot. nn. 8063 e 8064), nelle quali si asserisce che l’emittente radiotelevisiva in ambito locale “Videolina”, esercitata dalla società Videolina S.p.A., ha trasmesso, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni regionali nella Sardegna del 15 e 16 febbraio 2009, in data 23 gennaio 2009, una lunga intervista al Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi nell’ambito dello spazio di approfondimento dell’edizione del telegiornale delle ore 14.30, in data 27 gennaio 2009, nel corso del telegiornale delle ore 20.00, una lunga intervista al Ministro Scajola, contenente chiare indicazioni di voto a favore del candidato alla Presidenza Ugo Cappellacci e in data 31 gennaio seguente, nel telegiornale delle ore 13.30, due servizi della durata complessiva di tre minuti, il primo riferito all’iniziativa svoltasi a Sassari sempre del candidato alla Presidenza Cappellacci, e l’altro relativo alle dichiarazioni del deputato Bobo Craxi a favore del candidato Presidente Giuseppe Balia, il tutto in danno della lista esponente e in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008 alla quale la delibera n. 1/09/CSP del 21 gennaio 2009 in materia di disciplina delle elezioni regionali in Sardegna fa espressamente rinvio;

VISTE le comunicazioni inviate dal Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo in relazione alle note del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità (note del 2 febbraio 2009, prot. lli n. 8066 e n. 8209), pervenute rispettivamente in data 4 febbraio 2009 (prot. n. 8617) e 9 febbraio seguente (prot. n. 9504), con le quali il Comitato ha evidenziato di:

- aver provveduto, nell’esercizio delle proprie competenze previste dagli articoli 24 e 25 della delibera n. 34/08/CSP - alla quale la delibera n. 1/09/CSP in materia di elezioni regionali in Sardegna fa espressamente rinvio – a convocare, presso la sede del Comitato, l’emittente radiotelevisiva “Videolina” e l’esponente per le ore 16.30 dello stesso 3 febbraio, avviando in tal modo il procedimento di istruttoria sommaria attraverso la formale contestazione dei fatti dedotti nelle segnalazioni;
- aver disposto, a seguito della seduta del 3 febbraio 2009, un’integrazione di istruttoria, richiedendo all’emittente radiotelevisiva “Videolina” di fornire i supporti riferiti ai telegiornali oggetto di segnalazione ed altri ritenuti pertinenti alla segnalazione stessa;
- aver audito l’esponente Prof. Avv. Demuro e i rappresentanti dell’emittente radiotelevisiva “Videolina” ed aver acquisito le rispettive memorie;

VISTA la posizione dell'esponente prof. Avv. Demuro, rappresentata davanti al Corerat Sardegna nella riunione del 3 febbraio 2009 e nella memoria integrativa del 6 febbraio seguente, secondo la quale:

- l'emittente radiotelevisiva "Videolina" ha violato con i tre telegiornali diffusi il 23, 30 e 31 gennaio 2009 il principio del pluralismo dell'informazione e della pari opportunità di accesso ai mezzi di comunicazione come affermato dalla legge n. 28 del 2000 e dalla delibera n. 1/09/CSP;
- l'equilibrio tra i soggetti politici nei programmi di informazione deve essere garantito con riferimento ad ogni singola trasmissione, nella quale deve essere riconosciuto un medesimo spazio ai soggetti politici degli opposti schieramenti;
- è necessario distinguere attentamente tra cronaca politica e propaganda elettorale mascherata dietro la narrazione delle notizie di interesse regionale, ovvero tra diritto di cronaca e l'espressione anche in forma surrettizia o indiretta di indicazioni o preferenze di voto, propaganda che, se svolta in forma mascherata, altera la "par condicio" e configura un abuso della libertà di opinione;

VISTA la posizione della società Videolina S.p.A. rappresentata davanti al Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo e nella memoria inviata in data 4 febbraio 2009 secondo la quale :

- l'emittente radiotelevisiva "Videolina" si è sempre attenuta all'esercizio del proprio diritto – dovere di cronaca politica, riportando gli eventi significativi effettivamente occorsi nell'arco della giornata di riferimento;
- lo spazio dedicato a tali eventi non poteva essere compensato da interviste a soggetti politici degli opposti schieramenti slegate dai fatti avvenuti nella giornata di riferimento qualificabili come cronaca regionale, in quanto avrebbe rappresentato essa stessa una violazione alle regole della comunicazione politica;
- la "par condicio" va considerata come tendenziale equilibrio tra i soggetti politici nell'ambito di un arco temporale di tempo apprezzabile nella programmazione dell'emittente, sicuramente non coincidente con il singolo programma di informazione;
- diverse sono le edizioni dei propri programmi di informazione contenenti notizie di cronaca riferibili agli opposti schieramenti politici: tali spazi hanno sicuramente compensato quelli riconosciuti ai soggetti politici dei quali l'esponente lamenta l'eccessiva presenza;
- nella memoria difensiva del 4 febbraio 2009 sono elencate le edizioni dei vari telegiornali andati in onda nelle medesime giornate a cui si riferiscono gli esposti oltre che in quelle immediatamente antecedenti e successive e vengono allegati esempi di "scalette" e di sommari di alcune edizioni dei telegiornali trasmessi tra il 25 gennaio 2009 e il 2 febbraio 2009;

VISTA la nota del 9 febbraio 2009 (prot. n. 10087) con la quale il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, a conclusione dell'istruttoria sommaria, ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento, comprendente le memorie

depositate dalle parti (memoria di Videolina del 4 febbraio e memoria integrative del Prof. Demuro del 6 febbraio), nove supporti contenenti la registrazione dei telegiornali di Videolina del 23, 28, 29, 30 e 31 gennaio 2009, nonché la relazione dello stesso Comitato contenente la proposta finale;

PRESO ATTO che nella relazione conclusiva del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo emerge che il medesimo:

- ha tenuto conto dell'orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di informazione, in particolare del canone interpretativo secondo cui il principio di parità di trattamento va inteso nel senso che situazioni analoghe debbono essere trattate in maniera analoga e che la presenza dei soggetti politici nei programmi di informazione non va riferita a ogni singola puntata o trasmissione, ma con riguardo all'informazione nel suo complesso (delibera n. 73/08/CSP);
- ha preso atto che secondo la prassi della stessa Autorità la valutazione dei dati va effettuata, al di là di una matematica verifica della presenza dei soggetti politici con riferimento a ogni singola puntata o trasmissione, anche con riguardo all'area dell'informazione nel suo complesso (delibera n. 88/08/CSP);
- ha tenuto conto che l'iniziale squilibrio informativo rilevato nell'ambito di un periodo oggetto di segnalazione può trovare autonoma compensazione con riferimento ad un periodo immediatamente successivo a quello a cui si riferisce la contestazione (delibera n. 238/08/CSP);
- ha ravvisato la necessità, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale, di sollecitare l'emittente ad adeguarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza e correttezza dell'informazione, dell'imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, proponendo all'Autorità di indirizzare all'emittente in questione una sollecitazione in tal senso, coerentemente con le precedenti delibere attinenti a fattispecie analoghe a quella considerata (delibere n. 7/09/CSP e 8/09/CSP);

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo di cui al citato verbale di accertamento del 9 febbraio 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

1. La società Videolina S.p.a., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Videolina", con sede in Cagliari, Viale Marconi, n. 185 - c.a.p. 09131 è richiamata ad assicurare nella programmazione dei propri notiziari il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della completezza e correttezza dell'informazione, dell'imparzialità, della obiettività, della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, mediante inquadrature che ripetutamente evocano, in altri contesti, la campagna elettorale in corso, situazioni di vantaggio a favore di una forza politica rispetto ad un'altra, nonché a garantire il pieno riequilibrio dell'informazione sui temi oggetto della campagna elettorale e la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai soggetti politici in competizione qualora nei programmi di informazione assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali legati alla campagna elettorale stessa.

2. La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo ai fini della vigilanza sull'osservanza del presente richiamo, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Roma, 11 febbraio 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per il SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Amendola